

TI_GERICHTE 80.1996.151 vom 25. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1996.151

FR: TI_GERICHTE 80.1996.151 du 25 octobre 1996

IT: TI_GERICHTE 80.1996.151 del 25 ottobre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 25.10.1996 80.1996.151 Tessin Camera di diritto tributario 25.10.1996 80.1996.151 Ticino Camera di diritto tributario 25.10.1996 80.1996.151

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00151 Lugano 25 ottobre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 25 luglio 1996 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: _____ e _____, _____, rappr. da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. _____ svolge attività di rappresentante alle dipendenze della _____ di _____, per la quale viene remunerato a provvigione. Lo svolgimento di tale attività implica, da un lato, ripetute visite alla clientela e, dall'altro, la presenza alle riunioni settimanali che si tengono a _____, come pure ai corsi periodici di formazione per manager che si tengono in diverse parti della Svizzera e all'estero. Tutte queste spese sono a carico del contribuente, che non riceve dalla datrice di lavoro alcuna indennità di trasferta. Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l' Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione per spese di trasferta pari al 10% dell'importo delle provvigioni, vale a dire una deduzione di fr. 8'900.-- di media annua, a fronte di una deduzione di fr. 30'000.-- richiesta dal contribuente (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso _____, assistito dalla _____, chiede che dalle provvigioni incassate vengano dedotte spese di trasferta in ragione di fr. 30'000.-- all'anno, come richiesto nella dichiarazione d'imposta, spiegandone le ragioni. 3. In occasione dell'udienza del 2 ottobre 1996 il rappresentante del ricorrente ha ulteriormente illustrato il tipo di attività svolta dal suo patrocinato, precisando altresì che per questa ragione l'AVS assoggetta ai contributi soltanto il 70% della retribuzione. Alla luce di queste nuove precisazioni, tenuto conto da un lato delle indicazioni del ricorrente circa i chilometri percorsi per le trasferte di lavoro e dall'altro dell'assenza di prove documentali relative agli anni di computo 1993-94, il giudice ha proposto, trovando l'accordo delle parti, di elevare la deduzione al 20% delle provvigioni e di fissare così il reddito del lavoro in fr. 71'300.-- di media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito del lavoro del marito è ridotto da fr. 80'212.-- a fr. 71'300.-- di media annua. Per il

resto la decisione è confermata. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD), per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente:

Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.